

maturata presso l'ente di provenienza. In sede di attuazione, ai dipendenti fu invece attribuito il solo maturato economico. Nelle more dei giudizi instaurati a livello nazionale dai ricorrenti, il legislatore era intervenuto con la disposizione di cui all'articolo 1 della legge n. 266 del 2005¹¹ di interpretazione autentica dell'articolo 8 della citata legge n. 124 del 1999, che aveva confermato, con effetto retroattivo, l'inquadramento del personale nei ruoli statali, senza considerare la pregressa anzianità di servizio maturata.

La Corte Costituzionale aveva respinto le questioni di illegittimità sollevate con riferimento alla retroattività della norma interpretativa.

Dinanzi alla Corte europea, i ricorrenti hanno lamentato che l'intervento legislativo in pendenza di giudizio aveva violato il loro diritto ad un processo equo, garantito dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione e che il valore retroattivo della legge aveva determinato la chiusura dei giudizi, con la conseguente perdita del diritto ai loro beni, tutelato dall'articolo 1, Protocollo 1.

Violazione

La Corte ha constatato la violazione del diritto dei ricorrenti ad un processo equo, protetto dall'articolo 6, paragrafo 1 CEDU, poiché l'intervento legislativo, regolando definitivamente e con efficacia retroattiva la materia del contendere nei giudizi pendenti tra lo Stato e i ricorrenti, non era giustificato da gravi motivi di interesse generale. I giudici di Strasburgo hanno altresì dichiarato la violazione dell'articolo 1, protocollo n. 1, CEDU, in quanto l'adozione della legge di interpretazione autentica, avendo privato in via definitiva i ricorrenti della possibilità di ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa, costituiva un attentato sproporzionato ai loro beni, spezzando il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo.

La Corte si è riservata la decisione sull'equo indennizzo, dando termine allo Stato per ulteriori elementi di valutazione.

Stato di esecuzione

Sull'impatto della sentenza nell'ordinamento interno v. *infra* capitolo II, paragrafo 1.1

Maggio ed altri – Sentenza 31 maggio 2011 (ricorsi riuniti nn. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e 56001/08)

Esito: violazione articolo 6, paragrafo 1, per tutti i ricorsi.

Non violazione articolo 1, Protocollo 1, per il primo ricorso- Non violazione articolo 14, letto in congiunzione con l'articolo 6, per il primo ricorso.

Nel corso dei giudizi instaurati a livello nazionale dai ricorrenti, per il riconoscimento del trattamento pensionistico sulla base della retribuzione effettiva

¹¹ L'articolo 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 (entrata in vigore il 1° gennaio 2006) prevede:

“Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge”.

percepita anche per gli anni di lavoro prestati in Svizzera – conformemente alla Convenzione Italo-Svizzera del 1962 - il legislatore era intervenuto con una norma di interpretazione autentica (legge n. 296 del 2006 – Finanziaria 2007¹²) che recepiva retroattivamente il criterio di calcolo meno favorevole adottato dall'INPS.

Sia in primo che in secondo grado, le istanze del ricorrente principale erano state respinte, come pure era stato rigettato il ricorso per cassazione, alla luce degli effetti determinati dalla disposizione della legge finanziaria 2007.

Analoga vicenda avevano vissuto gli altri ricorrenti.

La disposizione della legge n. 296 del 2006 ha superato il vaglio di costituzionalità.¹³

Violazione

È giurisprudenza consolidata della Corte EDU che il principio dello stato di diritto e la nozione di processo equo contenuti nell'articolo 6 della Convenzione sono di ostacolo, tranne che per impellenti motivi di interesse generale, ad un'interferenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia al fine di influire sulla conclusione di una controversia.

Nel caso in specie, la Corte ha constatato che la legge n. 296 del 2006, nell'escludere espressamente dal proprio ambito di applicazione le sentenze diventate irrevocabili (trattamenti pensionistici già liquidati) ha determinato retroattivamente i termini delle controversie pendenti dinanzi ai tribunali ordinari, rendendo, in tal modo, inutile, per un intero gruppo di persone che si trovavano nella posizione dei

¹² L'articolo 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, prevede: "L'articolo 5, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni e accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge".

¹³ Adita dalla Corte di cassazione, la Corte costituzionale ha affermato la portata innovativa della legge n. 296 del 2006 affermando che non vi era stato alcun contrasto di giurisprudenza, ma si era invece affermato un orientamento ben consolidato, secondo il quale il lavoratore italiano poteva chiedere il trasferimento all'INPS dei contributi versati in Svizzera a suo favore, al fine di conseguire i vantaggi previsti dalla legislazione italiana sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, compreso quello della determinazione della pensione con il metodo retributivo, in base al salario percepito in Svizzera, a prescindere dal fatto che i contributi trasferiti erano stati versati con un'aliquota svizzera molto inferiore. La Corte ha osservato che le leggi di definizione della retribuzione pensionabile si collocano nell'ambito di un sistema previdenziale che tende alla corrispondenza tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate. Il passaggio nel calcolo delle pensioni dal criterio contributivo a quello retributivo non è avvenuto a discapito dell'esigenza della sostenibilità finanziaria del sistema. Pertanto i cambiamenti causati dalla legge contestata cercavano di rendere il rapporto tra retribuzione pensionabile e contributi versati omogeneo con il sistema vigente in Italia nello stesso periodo di tempo. La legge prevedeva che la retribuzione percepita all'estero (utilizzata come base per il calcolo della pensione) fosse parametrata applicando le stesse proporzioni percentuali previste per i contributi versati in Italia nel medesimo periodo. Pertanto la norma ha reso esplicito un precetto già contenuto nelle disposizioni oggetto dell'interpretazione autentica. Conseguentemente essa non ha leso il principio della certezza giuridica. Né la norma era discriminatoria, perché i diritti acquisiti e più favorevoli di coloro che erano andati in pensione precedentemente erano ormai inattaccabili. Inoltre, la legge non discriminava le persone che avevano lavorato all'estero, perché essa assicurava semplicemente la razionalità complessiva del sistema previdenziale, ed evitava che, a fronte di un'esigua contribuzione a un'assicurazione straniera si potessero ottenere le stesse utilità di chi aveva versato contributi italiani notevolmente più gravosi. La legge contestata non prevedeva riduzioni ex post, dato che essa non faceva altro che imporre un'interpretazione già desumibile dalle disposizioni interpretate. In definitiva, a parere della Corte, il sistema concedeva ancora una pensione sufficiente e soddisfacente, adeguata alle esigenze di vita di un lavoratore.

ricorrenti, la prosecuzione del giudizio. La legge, secondo la Corte ha prodotto l'effetto di modificare definitivamente l'esito dei giudizi pendenti, nei quali lo Stato era parte, a svantaggio dei ricorrenti.

La Corte europea ha, pertanto, concluso per la violazione da parte dello Stato italiano del diritto dei ricorrenti ad un processo equo, protetto dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, essendosi assicurato, con una norma ad hoc, l'esito favorevole dei giudizi in cui era convenuto.

Stato di esecuzione

Sotto il profilo delle **misure individuali**, l'Italia ha provveduto a dare esecuzione alle sentenze con il pagamento dell'indennizzo concesso dalla Corte per i danni materiali e morali, a titolo di equa soddisfazione.

Sull'impatto della sentenza nell'ordinamento interno v. *infra* capitolo II, paragrafo 1.1

3.1.5 Irragionevole durata del processo

Salvatore e altri – Sentenza 18 gennaio 2011 (ricorsi riuniti nn. 27036/03, 34885/03, 37903/03, 37905/03)

Capriati – Sentenza 26 luglio 2011 (ricorso n. 41062/05)

Pascarella e altri – Sentenza 20 settembre 2011 (ricorsi riuniti nn. 23704/03, 23747/03, 23831/03, 23845/03, 23850/03, 23853/03, 24594/03, 24613/03, 24616/03, 24621/03, 24629/03, 24630/03, 24632/03, 24633/03, 24635/03, 24636/03, 25089/03, 25091/03, 26953/03, 26999/03, 30835/03)

CE.DI.SA Fortore s.n.c. Diagnostica medica chirurgica – Sentenza 27 settembre 2011 (ricorsi nn. 41107/02, 22405/03)

Violanda Truocchio – Sentenza 4 ottobre 2011 (ricorsi riuniti nn. 20198/03, 40403/04)

Selvaggio e altri – Sentenza 18 ottobre 2011 (ricorsi riuniti nn. 39432/03, 39438/03, 39440/03, 39442/03, 39445/03, 39449/03, 39452/03, 39453/03, 39454/03)

Giusti – Sentenza 18 ottobre 2011 (ricorso n. 13175/03)

Facchiano e Maio – Sentenza 15 novembre 2011 (ricorso n. 699/03)

Esito: violazione articolo 6, paragrafo 1

In tutti i casi citati i ricorrenti hanno lamentato l'eccessiva durata della procedura principale e l'inadeguatezza, ovvero l'assenza, della riparazione nel quadro del rimedio "Pinto".

Violazione

La Corte europea, richiamando la propria giurisprudenza consolidata in materia¹⁴, ha constatato la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata dei giudizi.

Stato di esecuzione

Sotto il profilo delle **misure individuali**, l'Italia ha provveduto a dare esecuzione alle sentenze con il pagamento degli indennizzi concessi dalla Corte per i danni morali, a titolo di equa soddisfazione, nonché per le spese, ad eccezione del caso *Facchiano e Maio* che risulta in corso di pagamento, a causa del ritardo con cui la controparte ha fornito i dati dei beneficiari.

¹⁴ V. sentenza del 21 dicembre 2010, caso 45867/07, ricorsi riuniti Gaglione e altri c/Italia, in Relazione al Parlamento per l'anno 2010, pagine 54, 63 e seguenti.

Quanto alle **misure generali**, si rileva che il problema delle dimensioni assunte dal contenzioso dinanzi alla Corte europea per le inefficienze del rimedio Pinto, è stato rappresentato dal cancelliere della Corte, Erik Fribergh, con nota del 14 dicembre 2011: *“la vastità del fenomeno rischia di compromettere la funzionalità del sistema di tutela della stessa Corte Edu e di pregiudicare l’immagine dell’Italia dinanzi al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Risultano infatti quantificati presso la Corte circa 14.500 ricorsi attualmente pendenti di cui più della metà riguarda la lentezza dei procedimenti, compresi i casi in materia di ritardo nei pagamenti degli indennizzi liquidati dalla legge Pinto.”* Questo fenomeno è avvertito dalla Corte come una persistente incapacità dello Stato italiano di porre rimedio alle carenze strutturali del sistema giudiziario nazionale, tenuto conto del fatto che la situazione, non mostrando segni concreti di miglioramento, è ritenuta ormai insostenibile.

Le iniziative di carattere generale adottate dal Governo italiano per affrontare il fenomeno della eccessiva durata dei procedimenti giudiziari, nonché le criticità del rimedio Pinto, sono illustrate nel capitolo V, paragrafo 2.

Con riferimento ai ricorsi pendenti dinanzi alla Corte europea, il Governo ha attivato un sistema di definizione amichevole degli stessi in applicazione dei criteri risarcitori indicati dalla Corte europea nella citata sentenza *Gaglione ed altri* con conseguente cancellazione dal ruolo della Corte. Sono attualmente all’esame numerosi ricorsi comprendenti due tipologie di doglianze: quella relativa alla inadeguata corresponsione dell’indennizzo Pinto e quella del ritardato pagamento dello stesso.

3.2 Violazioni in materia di diritto di elettorato attivo (art. 3, prot. 1, CEDU)

Scoppola n. 3 – Sentenza 18 gennaio 2011 (ricorso n. 126/05)

Esito: violazione articolo 3, Protocollo 1

Nella fattispecie in esame, il ricorrente, condannato a 30 anni di reclusione in esito ad un complesso procedimento già oggetto di una sentenza della Corte europea nell’anno 2009 (affare *Scoppola n. 2, ricorso n. 10249 del 2003*), fu interdetto dai pubblici uffici e il suo nome cancellato dalle liste elettorali.

Aditi i competenti organi per ottenere la revoca del provvedimento di cancellazione dalle liste elettorali, il ricorrente si vide respingere il ricorso, da ultimo, con decisione della Corte di Cassazione del 20 gennaio 2003.

Violazione

La Corte, conformemente al proprio precedente *Hirst c. Regno Unito del 2005*, ha ravvisato il contrasto della legislazione italiana con l’articolo 3, protocollo 1, della CEDU, constatando come dal combinato disposto degli articoli 28 e 29 del codice penale e d.P.R. n. 223 del 1967, discenda, in maniera automatica, la perdita dell’elettorato attivo dall’aver riportato una condanna a una pena detentiva superiore a un certo numero di anni, senza che venga consentita una valutazione in concreto dell’indegnità del soggetto ad esercitare il diritto di voto.

Il Governo ha chiesto il riesame della sentenza dinanzi alla *Grande Chambre*.

Stato di esecuzione

Nella sentenza di merito, la Corte ha respinto le richieste presentate dal ricorrente, a titolo di equa soddisfazione.

Con sentenza definitiva del 22 maggio 2012, la Grande Chambre ha interamente riformato l’esito della pronuncia di condanna intervenuta in data 18 gennaio 2011.

I giudici della sezione allargata della Grande Camera, in accoglimento delle tesi difensive del Governo, hanno preso atto, contrariamente a quanto constatato nella prima sentenza, che il sistema italiano è più complesso e garantistico e si muove nell'ambito del margine di apprezzamento concesso agli Stati per la limitazione del diritto, in conformità al citato articolo 3 del Protocollo 1, incidendo in maniera equilibrata e non indifferenziata, attraverso il collegamento al particolare reato quando è espressamente previsto, oppure alla pena in concreto inflitta che supera la soglia di gravità predeterminata, permettendo comunque alla persona, dopo l'espiazione della pena principale, di riacquistare il diritto per effetto dell'istituto della riabilitazione.

3.3 Violazioni in materia di diritto al rispetto della proprietà (art. 1, prot. 1, CEDU)

Di Marco – Sentenza 26 aprile 2011 (ricorso n. 32521/05)

Esito: violazione dell'articolo 1, Protocollo 1.

Il ricorrente, esercente attività di gestione di un parco giochi su terreno demaniale in locazione, si duole dell'insufficienza dell'indennizzo versato dal concessionario di opera pubblica per l'occupazione dell'area ai fini della realizzazione di una strada dichiarata opera di pubblico interesse.

Violazione

Secondo la giurisprudenza della Corte, nella nozione di “*bene*” protetto dall'articolo 1, Protocollo 1, della CEDU, rientrano sia i beni reali che i valori patrimoniali, inclusi i crediti, in virtù dei quali un soggetto può maturare una legittima aspettativa di ottenerne il godimento effettivo.

L'ingerenza dell'autorità pubblica sul godimento del diritto tutelato, ancorchè abbia una base legale, deve cogliere il giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo ed evitare di imporre alla persona interessata un carico eccessivo o esorbitante.

Nel caso di specie, la Corte, constatato che il contratto di locazione aveva conferito al ricorrente il diritto di utilizzo dell'area e la legittima speranza di poter continuare ad esercitare l'attività dell'impresa, ha riconosciuto la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, per l'insufficienza dell'indennizzo ottenuto dal ricorrente, inferiore a un terzo della somma stimata come controvalore dei beni perduti.

La Corte si è riservata la decisione sull'equo indennizzo, dando temine allo Stato per ulteriori elementi di valutazione.

Stato di esecuzione

Con sentenza del 10 gennaio 2012, la Corte, ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, ha condannato l'Italia al pagamento dell'equa soddisfazione. Il provvedimento di esecuzione è in corso.

3.3.1 Espropriazione

Farina – Sentenza 17 maggio 2011 (ricorso n. 75259/01)

Fiorello e altri – Sentenza del 17 maggio 2011 (ricorso n. 67794/01)

Santinelli ed altri – Sentenza del 17 maggio 2011 (ricorso n. 65141/01)

De Stefano e altri – Sentenza del 14 giugno 2011 (ricorso n. 72795/01)

Iandoli – Sentenza del 14 giugno 2011 (ricorso n. 67992/01)

Rivera e Di Bonaventura – Sentenza del 14 giugno 2011 (ricorso n. 63869/00)

Casolaro Camilletti – Sentenza del 14 giugno 2011 (ricorso n. 37178/02)

De Caterina e altri – Sentenza del 28 giugno 2011 (ricorso n. 65278/01)

Macrì e altri – Sentenza del 12 luglio 2011 (ricorso n. 14130/02)

Maioli – Sentenza del 12 luglio 2011 (ricorso n. 18290/02)

Esito: violazione dell'articolo 1, Protocollo 1

Violazione

Nei citati casi, in materia di espropriazione indiretta, la Corte ha ribadito la propria costante giurisprudenza, constatando la violazione dell'articolo 1, Protocollo 1, della Convenzione, in quanto la privazione di un bene per pubblica utilità da parte della pubblica amministrazione ed il conseguente acquisto a titolo originario in capo alla stessa, in mancanza di un formale provvedimento di espropriazione, si pongono in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.

Relativamente all'ultimo ricorso (*Maioli c/Italia*), la lunga durata dei vincoli di inedificabilità senza indennizzo preordinati all'esproprio e le continue limitazioni imposte hanno violato, per la Corte, il diritto al rispetto dei beni, quale garantito dall'articolo 1, Protocollo 1, in quanto risulta spezzato il giusto equilibrio che deve esistere tra le esigenze dell'interesse generale e la tutela del diritto di proprietà.

Stato di esecuzione

Sotto il profilo delle **misure individuali**, l'Italia ha provveduto a dare esecuzione alle sentenze per le quali la Corte ha previsto l'attribuzione dell'equa soddisfazione, ad eccezione del caso *Stefano e altri* in quanto la controparte non ha ancora fornito i dati dei beneficiari.

Sulle misure di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla CEDU in materia di espropriazione v. infra capitolo V, paragrafo 4.1.

3.3.2 Attribuzione dell'equa soddisfazione

Giacobbe e altri – Sentenza 1° febbraio 2011 (ricorso n. 16041/02)

Quattrone – Sentenza 1° febbraio 2011 (ricorso n. 67785/01)

Genovese e altri – Sentenza 1° febbraio 2012 (ricorso n. 9119/03)

Plalam S.P.A. – Sentenza 8 febbraio 2011 (ricorso n. 16021/02)

Ucci – Sentenza 17 febbraio 2011 (ricorso n. 213/04)

Notarnicola – Sentenza 12 aprile 2011 (ricorso n. 64264/01)

Dedda e Fragassi – Sentenza 12 aprile 2011 (ricorso n. 19403/03)

Esito: attribuzione dell'equa soddisfazione

Violazione

La Corte, dopo le sentenze di condanna per la violazione dell'articolo 1, Protocollo 1, per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità, ha liquidato l'equa soddisfazione, ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione.

Stato di esecuzione

Sotto il profilo delle **misure individuali**, l'Italia ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza con il pagamento dei risarcimenti concessi dalla Corte, a titolo di equa soddisfazione, ad eccezione della sentenza *Dedda e Fragassi*, in quanto la controparte non ha ancora fornito i dati dei beneficiari.

3.4 Violazioni in materia di diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU)

Seferovic – Sentenza 8 febbraio 2011 (ricorso n. 12921/04)

Esito: violazione articolo 5

La sentenza riguarda il caso di una donna *rom* che viveva con la famiglia in un campo nomadi nel Comune di Roma.

Destinataria di un decreto di espulsione, perché priva di permesso di soggiorno e di documento di identità, le venne anche notificato un ordine di detenzione presso un centro di soggiorno temporaneo in vista dell'espulsione definitiva.

Accogliendo il ricorso proposto sia avverso il decreto di espulsione che avverso il provvedimento di convalida della detenzione presso il centro di soggiorno temporaneo, il tribunale di Roma dispose la liberazione della ricorrente, in quanto ai sensi della legge n. 286 del 1998, l'ordine di espulsione avrebbe dovuto essere sospeso fino a sei mesi dopo il parto dell'ultimogenito della ricorrente, intervenuto nelle mura, ancorché il bambino fosse deceduto dopo pochi mesi.

Con il ricorso alla Corte europea, la ricorrente lamenta la contrarietà all'articolo 5 della CEDU del periodo trascorso nel centro di soggiorno temporaneo e della mancanza di mezzi per ottenere la riparazione dell'ingiusta detenzione.

Violazione

Ai fini dell'accertamento della dedotta violazione dell'articolo 5, comma 1, della CEDU, la Corte ha analizzato la normativa nazionale in materia di immigrazione ed in particolare la legge n. 286 del 1998, dalla quale ha rilevato che l'ordinamento italiano non consente, come è invece avvenuto nel caso di specie, l'espulsione delle donne nei sei mesi successivi alla nascita di un figlio.

Osservato che, in base al diritto interno, la ricorrente non poteva essere destinataria di provvedimento di espulsione, né tantomeno di trattenimento in un centro di soggiorno temporaneo, la Corte ha, quindi, affermato che costituisce violazione del diritto alla libertà e sicurezza, sotto il profilo dell'articolo 5, comma 1, della Convenzione, la detenzione dello straniero disposta dalle autorità nazionali in violazione dei requisiti procedurali e sostanziali della legislazione interna in materia di immigrazione.

Quanto alla lamentata violazione dell'articolo 5, comma 5, della CEDU, la Corte ha preliminarmente ricordato, che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione presuppone l'accertamento da parte dell'Autorità nazionale o delle Istituzioni della Convenzione, dell'irregolarità della detenzione. Ha, quindi, affermato che costituisce violazione del comma 5, dell'articolo 5, l'assenza di disposizioni nazionali volte a garantire la proposizione delle domande di risarcimento, per l'ingiusta detenzione, dinanzi alle autorità interne per i casi d'illegittimo trattenimento nei centri di soggiorno temporaneo per immigrati clandestini.

Sull'impatto della sentenza nell'ordinamento interno v. *infra* capitolo IV, paragrafo 2.1

3.5 Violazioni in materia di diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU)

Di Cecco – Sentenza 15 febbraio 2011 (ricorso n. 28169/06)

Esito: violazione articolo 8

Il ricorso è stato presentato da un detenuto condannato a 25 anni di reclusione per la partecipazione all'organizzazione terroristica delle "Brigate Rosse".

La sua corrispondenza, fin dal 1999, è stata ripetutamente sottoposta al visto di controllo. I provvedimenti relativi al periodo tra il 2004 e il 2006 sono stati impugnati dal ricorrente con esito sfavorevole. Il regime di controllo era motivato dalla natura dei reati commessi, dalla condotta del detenuto, dalla appartenenza alla particolare categoria di detenuti caratterizzata da un atteggiamento di totale opposizione agli organi dello Stato, dal rifiuto dell'istituzione carceraria.

Prima del 15 aprile 2004, il controllo della corrispondenza del ricorrente era effettuato conformemente all'articolo 18 della legge sull'ordinamento penitenziario n. 354 del 1975. La legge n. 95 del 2004 ha introdotto in materia un nuovo articolo 18-ter che esclude dal controllo la corrispondenza del detenuto, in particolare, con il proprio avvocato e gli organi internazionali competenti in materia di diritti umani.

Dinanzi alla Corte europea, il ricorrente ha lamentato la violazione del suo diritto al rispetto della corrispondenza come protetto dall'articolo 8 della Convenzione, nella parte in cui prevede che non debba esserci ingerenza dell'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che sia prevista dalla legge e costituisca una misura necessaria alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati.

Violazione

La Corte, nel richiamare la vigente normativa italiana, nella parte in cui prevede le citate eccezioni al regime di controllo della corrispondenza, ha rilevato che sia il formulario del ricorso che la procura annessa allo stesso ricorso presentato a Strasburgo erano stati controllati dalle autorità carcerarie due volte (all'arrivo al carcere e al momento della partenza), rispettivamente il 24 giugno 2006 e il 30 giugno 2006 (data del timbro di controllo). Da tali circostanze, risulta evidente che, nonostante l'entrata in vigore della legge n. 95 del 2004, la corrispondenza tra il ricorrente e la Corte era stata sottoposta a ispezione.

Sebbene sia stata sollevata dal Governo l'eccezione del mancato esaurimento delle vie interne, la Corte ha constatato che non è stata dimostrata l'efficacia, a posteriori, del reclamo davanti al giudice dell'applicazione delle pene avverso il controllo della corrispondenza. In effetti, questo reclamo doveva essere presentato contro la decisione del giudice di sottoporre a controllo la corrispondenza del detenuto.

Nel caso in specie, la Corte ha osservato che il controllo effettuato su tale tipo di corrispondenza non era conforme al diritto nazionale e ha concluso per la violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

Stato di esecuzione

Sotto il profilo delle **misure individuali**, l'Italia ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza con il pagamento delle somme concesse dalla Corte per i danni morali e le spese, a titolo di equa soddisfazione.

Sneersone e Campanella – Sentenza 12 luglio 2011 (ricorso n. 14737/09)

Esito: violazione articolo 8, con riferimento all'ordine dei tribunali italiani di rientro in Italia del minore.

Non violazione articolo 8, con riguardo all'assenza della madre del minore nell'udienza del Tribunale di Roma.

La pronuncia riguarda il caso di un minore conteso dai genitori, affidato in un primo tempo, dopo la loro separazione, alla madre, cittadina lettone.

A questa decisione si è opposto il padre che, ancorchè avesse il diritto di tenere il figlio in determinati giorni della settimana e nei periodi di assenza della madre da Roma o dall'Italia, ha chiesto invece, l'affidamento esclusivo del figlio e che fosse fatto divieto alla madre di portare il figlio all'estero o di cambiare luogo di residenza senza la sua approvazione.

Tale istanza è stata respinta dalla Corte d'appello che ha giudicato infondati i timori relativi all'espatrio della madre e del figlio in Lettonia.

Successivamente, la madre, assumendo di non ricevere l'assegno di mantenimento per il figlio, ha lasciato l'Italia, portando con sé il minore in Lettonia.

A seguito di tale circostanza, il tribunale di Roma ha disposto l'affidamento del figlio in via esclusiva al padre e ha ordinato il rientro in Italia del minore, preso atto del rifiuto delle autorità lettoni di autorizzarne il ritorno in Italia.

Dinanzi alla Corte di Strasburgo, la madre ed il figlio, nelle more diventato cittadino lettone, si dolgono della decisione dei giudici italiani in quanto contraria all'interesse del figlio, come tutelato dall'articolo 8 della Convenzione, e del fatto che l'assenza della madre all'udienza del Tribunale, aveva contribuito a pregiudicare il rispetto di tale interesse.

Violazione

La Corte ha dichiarato che vi è stata violazione del diritto alla vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione, in quanto la decisione dei giudici italiani di far rientrare il minore in Italia, pur essendo stata legittimamente assunta nell'interesse del medesimo, non ha tenuto conto delle conseguenze sul piano psicologico derivanti dalla separazione del figlio dalla madre, evidenziate dalle autorità lettone.

Quanto alla invocata inequità processuale dinanzi al Tribunale dei minori per l'assenza, asseritamente lesiva degli interessi della controparte, la Corte ha ritenuto infondate le doglianze dei ricorrenti, poiché sul piano procedurale era stato comunque garantito il contraddittorio con la presentazione delle dichiarazioni scritte di entrambi i genitori.

Stato di esecuzione

Sotto il profilo delle **misure individuali**, l'Italia ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza con il pagamento delle somme concesse dalla Corte per i danni morali e le spese, a titolo di equa soddisfazione.

Il piano d'azione per l'esecuzione della sentenza è stato ricevuto dal Segretariato del Consiglio d'Europa il 30 gennaio 2012¹⁵.

Il competente Tribunale sta procedendo alla revoca del provvedimento di rimpatrio del minore.

¹⁵ Case Sneersone and Kampanella v. Italy – Acion Plan:

“The case concerns the violation of right to respect for family life as a result of a judgment of the Rome Youth Court, ordering the return of the second applicant — a minor — from Latvia, where he lived with his mother (the first applicant), to Italy, in proceedings brought by the father under the Hague Convention of 25 October 1980 and Council Regulation (EC) No. 2201/2003 of 27 November 2003 (violation of Article 8).

In 2004 the Rome Youth Court granted custody of the minor to his mother. In April 2006 mother and son went to Latvia and they have never been back in Italy, where the father resides. On 21 April 2008, upon the father's request, the Rome Youth Court ordered the child's return to Italy, because it considered that adequate arrangements had been made to secure the protection of the child from any risks entailed by his separation from his mother. This sentence was appealed by the mother the following year, but the Court of Appeal upheld the initial decision.

The European Court considered that the mere existence of the return order, irrespective of its actual enforcement, constituted a disproportionate interference with the applicants' right to respect of their family life, due in particular to the adverse psychological effects it causes to the child.

Individual measures

The order of return issued by the Rome Youth Court on 21 April 2008 was not enforced and the child is currently residing in Latvia, with his mother.

Based on the judgment of the European Court, the Public Attorney Office, attached to the Rome Youth Court, has already requested the reopening of the proceedings and the reversal of the decision of the Rome Youth Court granting sole custody of the child to the father.

The reversal of the abovementioned decision is a prerequisite to the lifting of the return order given on 21 April 2008 by the Rome Youth Court.

The authorities will keep the Committee of Ministers duly informed of the progress in the proceedings for the reversal of the decision on custody of the Rome Youth Court and the subsequent lifting of the return order given on 21 April 2008 by the same court.

General measures

The authorities will provide in due course their assessment as regards the general measures in this case”.

Quanto alle **misure generali**, in esecuzione di quanto disposto dal Comitato dei Ministri, il competente Ministero della giustizia ha provveduto già con circolare del 7 maggio 2010 prot. 65026.U, reiterata nel corso del 2011, alla diffusione a tutte le Autorità competenti delle sentenze pronunciate nei confronti dell'Italia in merito alla violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

3.6 Violazioni in materia di diritto alla vita (art. 2 CEDU)

G.N. ed altri – Sentenza 15 marzo 2011 (ricorso 43134/05)

Esito: radiazione dal ruolo per intervenuto regolamento amichevole.

Con sentenza del 1° dicembre 2009¹⁶, la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva accertato la violazione nei confronti dello Stato italiano dell'articolo 2 della Convenzione (diritto alla vita), sotto il profilo procedurale, per l'eccessiva durata del giudizio di risarcimento del danno promosso dai ricorrenti nei confronti del Ministero della salute, nonché dell'articolo 14 (divieto di discriminazione), congiuntamente all'articolo 2, per l'ingiustificata disparità di trattamento subita dai ricorrenti – in quanto talassemici o eredi di talassemici – rispetto a coloro che, pur versando nelle medesime condizioni, avevano potuto beneficiare – nella condizione di emofiliaci o eredi di emofiliaci – dell'accordo transattivo concluso dal Ministero della salute, sulla base della legge di conversione 20 giugno 2003, n. 141, concernente, tra l'altro, il finanziamento delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti.

La Corte europea, nel constatare la violazione della Convenzione, aveva altresì stabilito un risarcimento equo a titolo di danno morale per ciascun ricorrente.

In merito all'applicazione dell'equa soddisfazione (articolo 41 della Convenzione) per il riconoscimento del danno materiale sofferto, la Corte si era riservata di decidere ed aveva invitato le parti a trovare un'intesa per il raggiungimento di un accordo amichevole.

Con la sentenza del 15 marzo 2011 la Corte, ritenendo equa la somma offerta in sede di regolamento amichevole dal Governo italiano a titolo di risarcimento del danno materiale sofferto dai ricorrenti, ha cancellato la causa dal ruolo.

Stato di esecuzione

Sotto il profilo delle **misure individuali**, l'Italia ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza con il pagamento della somma concordata tra le parti e ritenuta equa dalla Corte, a titolo di regolamento amichevole.

Alikaj e altri – Sentenza 29 marzo 2011 (ricorso n. 47357/08)

Esito: violazione dell'articolo 2 sotto il profilo materiale e procedurale.

Il caso trae origine dall'uccisione, da parte di un agente di polizia stradale, di un giovane albanese che viaggiava, con altri tre connazionali, a bordo di un'autovettura fermata per un controllo in autostrada.

Durante l'inseguimento dei giovani, messi in fuga per sottrarsi al controllo di polizia, dalla pistola impugnata da uno degli agenti partì un colpo che ferì mortalmente Julian Alikaj.

Instaurato il procedimento penale, il GUP prosciolsi il poliziotto perché il fatto non costituiva reato, ritenendo che non vi fossero elementi sufficienti per poter

¹⁶ V. commento a pag. 36 della Relazione annuale al Parlamento per l'anno 2009 sull'esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano

affermare che l'agente avesse ucciso intenzionalmente la vittima, posto che le prove raccolte mostravano che egli era scivolato e che il colpo era partito accidentalmente. Il giudizio, dopo varie fasi processuali, si è concluso con sentenza del 20 aprile 2006, con la quale la Corte d'assise, ha riconosciuto una condotta colposa dell'agente per essersi lanciato in un inseguimento al buio, con la pistola in pugno e su terreno scivoloso, ma ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

Dinanzi alla Corte europea, i ricorrenti, parenti del giovane deceduto, invocando la violazione dell'articolo 2 della Convenzione, hanno sostenuto che il decesso era da mettere in relazione all'uso eccessivo della forza, ritenendo inoltre, poiché i fatti denunciati si erano verificati nell'ambito di un controllo stradale, che la condotta del poliziotto non fosse "proporzionata al pericolo" e il ricorso ad un'arma da fuoco non "necessario". Secondo i ricorrenti, l'inchiesta condotta non sarebbe stata conforme alle esigenze procedurali derivanti dagli articoli 6 e 13 della Convenzione. In particolare, essa non sarebbe stata effettiva né indipendente.

Violazione

La Corte, richiamando essenzialmente i precedenti *Makaratzis c/Grecia* (20 dicembre 2004) e *McKerr c/Regno Unito* (4 maggio 2001), ha ribadito che l'articolo 2 – che garantisce il diritto alla vita – si annovera tra gli articoli fondamentali della Convenzione, consacrando uno dei valori cardine delle società democratiche che fanno parte del Consiglio d'Europa. Esso prescrive quindi, ai fini dell'accertamento della ricorrenza dei presupposti della violazione, un esame estremamente attento delle doglianze.

Pertanto, nel caso in cui le forze di Polizia facciano uso della forza, l'esame della Corte deve comprendere non soltanto gli atti degli agenti che effettivamente hanno fatto ricorso a tale strumento, ma anche il complesso delle circostanze e, in particolare, il quadro giuridico o normativo vigente, nonché la preparazione degli agenti medesimi e il controllo esercitato sulla loro condotta. Come dispone il testo dell'articolo 2, al comma 2, il ricorso alla forza – che cagioni la morte di persone – da parte di agenti di polizia può essere giustificato a date condizioni. Ma qualsiasi uso della forza – tuttavia – deve essere "assolutamente necessario", ossia deve essere strettamente proporzionato alle circostanze. Poiché il diritto alla vita ha carattere fondamentale, le circostanze nelle quali è legittimo causare la morte esigono un'interpretazione restrittiva.

Di conseguenza, e avuto riguardo all'articolo 2, comma 2, *lett. b)* della Convenzione, lo scopo legittimo di eseguire un arresto regolare può giustificare il fatto di mettere in pericolo vite umane soltanto in caso di assoluta necessità.

La Corte ha ritenuto che, in linea di principio, non è possibile ravvisare tale necessità quando la persona che deve essere arrestata non rappresenta alcuna minaccia per la vita o per l'integrità fisica di chiunque e non sia sospettata di aver commesso fatti violenti, anche se da ciò può derivarne un'impossibilità di arrestare il fuggitivo.

Stato di esecuzione

Sotto il profilo delle **misure individuali**, l'Italia ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza con il pagamento degli indennizzi concessi dalla Corte, a titolo di equa soddisfazione.

3.7 Violazioni in materia di divieto di maltrattamenti disumani o degradanti (art. 3 CEDU)

Toumi - Sentenza del 5 aprile 2011 (ricorso n. 25716/09)

Esito: violazione degli articoli 3, per l'esecuzione della decisione di espulsione, e 34.

Il caso riguarda un cittadino tunisino condannato dalla Corte d'assise di Milano con sentenza del 23 ottobre 2006, confermata dalla Corte di cassazione, ad una pena di sei anni di reclusione per il reato di terrorismo internazionale.

Nel maggio 2009, beneficiando dell'indulto, il ricorrente è stato scarcerato e condotto nel centro di permanenza temporanea di Crotone ai fini dell'esecuzione dell'espulsione verso la Tunisia.

Nelle more, su richiesta del ricorrente, che nel frattempo aveva adito la Corte di Strasburgo, il presidente della seconda Sezione della Corte, in applicazione dell'articolo 39 del regolamento, ha chiesto al governo italiano, nell'interesse delle parti e del buono svolgimento del procedimento, di non procedere all'espulsione verso la Tunisia fino a nuovo ordine.

Ciò malgrado, nell'agosto 2009, il ricorrente è stato espulso, essendo, peraltro, pendente il procedimento di riesame del decreto di espulsione dinanzi la Corte di cassazione.

Prima di procedere all'espulsione le autorità italiane avevano ottenuto dal governo tunisino assicurazioni diplomatiche riguardo alla non sottoposizione del ricorrente a trattamenti inumani o degradanti o a tortura.

Dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, il ricorrente ha lamentato la violazione dell'articolo 3 e dell'articolo 8 della Convenzione, poiché il suo allontanamento dal territorio italiano lo avrebbe esposto ad un rischio evidente di tortura e privato dei legami affettivi con la moglie e i figli residenti in Italia - e, infine - la violazione del suo diritto al ricorso individuale così come tutelato dall'art. 34 della Convenzione.

Violazione

La Corte ha fatto applicazione dei principi generali, relativi alla responsabilità degli Stati contraenti in caso di espulsione e agli elementi da prendere in considerazione al fine di valutare il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione e alla nozione di «tortura» e di «trattamenti inumani e degradanti», come affermati nella sentenza *Saadi c/Italia* del 28 febbraio 2008, in cui era stato riconosciuto che il rischio reale di tortura connesso al rimpatrio dei cittadini tunisini sospettati o riconosciuti colpevoli di terrorismo internazionale, attestato anche da autorevoli fonti internazionali, è base sufficiente per ravvisare la violazione.

La Corte ha quindi ricordato che il recepimento da parte di uno Stato di trattati internazionali volti a garantire, in linea di principio, il rispetto dei diritti fondamentali non è di per sé condizione sufficiente ad assicurare, in concreto, una protezione adeguata della persona contro il rischio di torture laddove, come nel caso di specie, esistano fonti internazionali affidabili che confermino l'esistenza di pratiche delle autorità tunisine - o da queste, comunque, tollerate - contrarie ai principi tutelati dalla Convenzione.

Quanto alle rassicurazioni diplomatiche fornite dalle autorità tunisine, la Corte ha osservato, tuttavia, che il semplice richiamo di due casi di condanna di agenti dello Stato per lesioni personali su alcuni detenuti non può bastare ad escludere il rischio di trattamenti di questo tipo né per indurre all'esistenza di un sistema effettivo di protezione contro la tortura, in assenza del quale è difficile verificare che le assicurazioni date possano essere rispettate. Al contrario, fonti internazionali serie e affidabili hanno indicato che le accuse di maltrattamenti non venivano esaminate dalle autorità tunisine competenti, le quali tuttora mostrano una certa reticenza a cooperare con le organizzazioni indipendenti di difesa dei diritti dell'uomo.

La Corte ha ritenuto, pertanto, che l'espulsione del sig. Toumi in Tunisia ha violato l'articolo 3 della Convenzione.

Con riferimento, poi, alla richiesta cautelare indirizzata all'Italia, la Corte ha richiamato il caso *Mamatkoulou e Askarov c. Turchia*, per riaffermare il principio secondo cui l'inottemperanza dello Stato alla richiesta di misure provvisorie, inol-

trata ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento della Corte, determina la violazione dell'articolo 34 della Convenzione. La Corte ha quindi constatato che l'espulsione del ricorrente verso la Tunisia e, dunque, l'inosservanza della misura provvisoria indicata dalla Corte a norma dell'art. 39 del suo regolamento, costituisce, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, una misura volta ad ostacolare l'esercizio effettivo del diritto al ricorso individuale.

Stato di esecuzione

Sotto il profilo delle **misure individuali**, l'Italia ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza con il pagamento delle somme concesse dalla Corte per i danni morali e per le spese, a titolo di equa soddisfazione.

Quanto alle **misure generali**, con circolare del Ministero della giustizia del 28/05/2010 prot. 76462, i giudici di pace sono stati sensibilizzati sui principi dettati dalla giurisprudenza europea in materia di espulsione e, segnatamente, sulla necessità di effettuare in sede di convalida un controllo giurisdizionale stringente, che converga non solo verso un attento accertamento della regolarità formale del provvedimento, ma anche verso una verifica della sussistenza delle condizioni idonee a garantire il rispetto dei diritti umani, ovvero, dell'articolo 3 CEDU, cioè un vaglio sul rischio di tortura o maltrattamenti a cui il sospetto terrorista sarebbe esposto in caso di esecuzione dell'espulsione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del T.U. n. 286/98. Peraltro, in caso di mancata convalida per decorso dei termini di legge, la conseguente decadenza del decreto di espulsione non impedirebbe l'emissione di altro eventuale provvedimento di espulsione. A tal fine, uniformandosi a quanto disposto dalla Corte EDU, il Giudice competente si pronuncerà, quindi, sul concreto pericolo, prospettato eventualmente dall'opponente, di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e degradanti in caso di espulsione nel paese di origine.

Per approfondimenti vedi *infra* capitolo IV paragrafo 3.4.

Sarigiannis – Sentenza del 5 aprile 2011 (ricorso n. 14569/05)

Esito: violazione dell'articolo 3

Non violazione dell'articolo 5, paragrafo 1.

I ricorrenti, cittadini francesi (padre e figlio), lamentavano la violazione degli articoli 3 e 5 della Convenzione per maltrattamenti subiti da parte di agenti della polizia italiana e detenzione irregolare e ingiustificata durante un controllo delle generalità effettuato all'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino.

I due procedimenti penali instaurati a seguito della querela presentata dai ricorrenti nei confronti degli agenti per i reati di lesioni, sequestro di persona e abuso di ufficio, e della contrapposta denuncia a loro carico per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, sono stati archiviati dal giudice per le indagini preliminari per l'impossibilità di accertare la legittimità dell'intervento degli agenti e la proporzionalità rispetto alla condotta dei ricorrenti.

Violazione dell'articolo 3 della Convenzione in ordine al divieto di trattamenti inumani e degradanti.

La Corte ha preliminarmente ricordato che l'articolo 3 sancisce uno dei valori fondamentali propri di ogni società che si definisce democratica: il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti. La Convenzione prevede tale divieto in termini assoluti senza restrizioni o deroghe neanche in caso di pericolo pubblico che minacci la vita della nazione (*Selmouni c. Francia*, ricorso n. 25803/94). Inoltre,

affinché si possa far rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3, un maltrattamento deve raggiungere un minimo di gravità. Tale parametro dipende da un insieme di fattori, tra i quali: gli elementi della causa, la durata del maltrattamento, le conseguenze fisiche e psicologiche dello stesso nonché dal sesso, dall'età e dallo stato di salute della vittima.

Nella valutazione di tali elementi, la Corte ha aderito al principio della prova "al di là di ogni ragionevole dubbio". Ha precisato, però, che una tale prova può ben risultare anche da un insieme di indizi o da presunzioni non confutate che siano sufficientemente gravi, precise e concordanti (*Jalloh c. Germania*, ricorso n. 54810/00; *Ramirez Sanchez c. Francia*, ricorso n. 59450/00). Del resto, quando un individuo si trova privato della libertà, l'uso della forza fisica che non risulti strettamente necessario alla luce del comportamento di tale individuo, lede la dignità umana e costituisce, in linea di principio, una violazione del diritto sancito dall'articolo 3 (*Ribitsch c. Austria*, sentenza del 4 dicembre 1995 e *Tekin c. Turchia*, sentenza del 9 giugno 1998).

Parimenti, la Corte ha rilevato che l'articolo 3 CEDU, pur non vietando il ricorso alla forza da parte degli agenti di polizia durante un fermo per accertamenti, assoggetta tale uso della forza a specifici requisiti di proporzione e necessità alla luce delle circostanze del caso (si veda, tra molte altre, *Rehbock c. Slovenia*, ricorso n. 29462/95; *Altay c. Turchia*, ricorso n. 22279/93).

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che, considerata la gravità delle lesioni personali constatate, i ricorrenti siano stati sottoposti a maltrattamenti di gravità superiore a quella soglia minima sufficiente a far scattare l'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione (*Afanassiev c. Ucraina*, ricorso n. 38722/02; *Sashov ed altri c. Bulgaria*, ricorso n. 14383/03).

In ordine alla proporzione e alla necessità dell'uso della forza esercitata dagli agenti in relazione al comportamento dei ricorrenti, la Corte ne ha riconosciuto la necessità, viste le circostanze del caso, ma ha manifestato una certa perplessità in ordine alla sussistenza del requisito della proporzionalità. La Corte ha osservato, infatti, che se una parte delle lesioni subite dagli interessati, in particolare a livello delle braccia e delle gambe, è sembrata compatibile con l'obiettivo di immobilizzarli ed ammanettarli, come sostenuto dal Governo, le numerose ferite a livello della testa e del volto dei ricorrenti non hanno trovato spiegazione né da parte delle autorità nazionali né da parte del Governo. Inoltre, i ricorrenti, stranieri e con difficoltà ad esprimersi in italiano, furono tratti in separata sede, nell'impossibilità di comunicare tra loro e con la Sig.ra Sarigiannis la quale, in compagnia della figlia, si trovava in comprensibile stato di apprensione.

In conclusione, la Corte ha riconosciuto che la situazione era tale da causare sofferenze fisiche e mentali nei ricorrenti e, tenuto conto delle circostanze del caso, da infondere in loro anche paura, angoscia e senso di inferiorità tali da umiliare, avvilire ed eventualmente vincere la loro resistenza fisica e mentale. Sono questi gli elementi che hanno indotto la Corte a ritenere che i maltrattamenti inflitti ai ricorrenti siano stati inumani e degradanti tali da violare l'articolo 3 CEDU.

Non violazione dell'articolo 5 relativo al diritto alla libertà e alla sicurezza.

La Convenzione enumera un elenco tassativo di casi in cui è consentita la privazione della libertà personale. Tale elenco è esaustivo e risponde allo scopo di garantire che nessuno ne sia privato arbitrariamente. In caso di privazione della libertà personale, inoltre, è essenziale che siano chiaramente definite le condizioni di tale privazione, in virtù del diritto interno, e la legge stessa prevedibile nella sua applicazione, così da soddisfare il principio di «legalità» stabilito dalla Convenzione, secondo il quale qualsiasi legge deve essere sufficientemente precisa per evitare ogni rischio di arbitrio.

La Corte ha constatato che il trattenimento dei ricorrenti era stato disposto al fine di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge italiana, nel caso di specie, quello di dichiarare le proprie generalità su richiesta degli agenti, con la possibilità in capo a questi ultimi, di trattenere nei locali della polizia chiunque si rifiuti di adempierlo (si veda l'art. 11 del Dl. n. 59 del 78) e tutto ciò in conformità con l'articolo 5, paragrafo 1, lett. b), della Convenzione.

In particolare, la Corte ha valutato l'obbligo di collaborare con la polizia nel caso di specie, sufficientemente specifico e concreto. L'accertata breve durata del trattenimento dei ricorrenti negli uffici della Guardia di Finanza dell'aeroporto di Fiumicino, unita alle circostanze del caso, ha condotto la Corte alla conclusione che sia stato rispettato un certo ed equo equilibrio tra l'importanza di garantire l'esecuzione immediata dell'obbligo di legge in questione, fondamentale in una società democratica, e l'importanza del diritto alla libertà dei ricorrenti non potendosi rivelare, quindi, una violazione del diritto alla libertà personale.

Non avendo la parte ricorrente presentato domanda a titolo di equa soddisfazione, la Corte non si è pronunciata ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione.

Stato di esecuzione

Non vi sono disposizioni di condanna da eseguire.

4. LE SENTENZE DI NON VIOLAZIONE

4.1 Accesso alla tutela giurisdizionale (art. 6, par. 1, CEDU)

Menarini Diagnostics s.r.l. – Sentenza 27 settembre 2011 (ricorso n. 43509/08)

Esito: non violazione dell'articolo 6, paragrafo 1.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva inflitto alla società una sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di un'inchiesta per pratiche anti-concorrenziali nel mercato dei *test* per la diagnosi del diabete.

La società aveva impugnato il provvedimento innanzi al giudice amministrativo contestando l'accusa e l'ammontare della sanzione, ritenuta sproporzionata rispetto alla violazione accertata.

Sia il TAR (nell'anno 2003) che il Consiglio di Stato (nell'anno 2006) avevano rigettato il ricorso, rilevando come il controllo del giudice amministrativo sulle decisioni dell'AGCM avesse per oggetto soltanto la legittimità del provvedimento, non potendo il giudice sostituirsi all'autorità amministrativa indipendente, bensì soltanto accertare il corretto esercizio da parte di quest'ultima dei propri poteri.

La Cassazione aveva dichiarato inammissibile il successivo ricorso promosso per motivi di giurisdizione, sostenendo che, relativamente alle decisioni dell'AGCM, il controllo esercitato dai giudici amministrativi era un controllo di piena giurisdizione poiché il giudice amministrativo può accertare la veridicità dei fatti che hanno motivato la sanzione.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso alla Corte EDU, lamentando la mancanza di una «piena giurisdizione» del giudice amministrativo nel sistema nazionale, così ponendo una questione di diritto di accesso alla giustizia.

Constatazione di non violazione

I giudici di Strasburgo, per 6 voti contro uno, hanno dichiarato che non vi è stata violazione dell'articolo 6, paragrafo 1 CEDU, avendo riconosciuto che il controllo

effettuato sulla sanzione irrogata alla società ricorrente è stato di piena giurisdizione, posto che il TAR ed il Consiglio di Stato hanno potuto verificare l'adeguatezza della "pena" all'infrazione commessa e avrebbero potuto anche commutarla.

4.2 Diritto all'istruzione e alla libertà religiosa (art. 2, prot. 1, CEDU)

Lautsi ed altri – Sentenza della Grande Camera 18 marzo 2011 (ricorso n. 30814/06)

Esito: Non violazione dell'articolo 2, Protocollo 1

Riformando la sentenza del 3 novembre 2009 di violazione dell'articolo 2, Protocollo 1, combinato con l'articolo 9, della CEDU, la Corte, in composizione di Grande Camera, ha riconosciuto legittima la scelta dello Stato di riservare maggiore visibilità alla religione maggioritaria nel Paese.

A fronte di un panorama europeo assai composito e vario, dal punto di vista sia storico sia culturale, e preso atto che sulla materia non è ancora maturato un vasto consenso internazionale, la Corte ha ritenuto che l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche rientra nel margine di discrezionalità di ciascuno Stato contraente, sempre che si tratti della sola presenza del crocifisso, non accompagnata cioè da insegnamenti obbligatori del cristianesimo né da forme di intolleranza verso gli alunni appartenenti ad altre religioni.

La semplice affissione di un simbolo religioso negli ambienti scolastici non ha dunque, secondo la Corte, potenzialità di costrizione sulle persone e non viola il diritto del genitore di garantire ai propri figli un'educazione ed un orientamento conformi alle proprie convinzioni religiose e filosofiche *ex* articolo 2 del Protocollo n. 1.

La stessa conclusione è affermata dalla Corte anche in relazione alla pretesa violazione dell'articolo 9 della Convenzione (libertà di pensiero, di coscienza e religione).

Per una più ampia trattazione v. *infra* capitolo IV, paragrafo 2.3.

4.3 Diritto alla vita (art. 2 CEDU)

Giuliano e Gaggio – Sentenza della Grande Camera 24 marzo 2011 (ricorso n. 23458/02) – Esito: non violazione degli articoli 2, 13 e 38

La sentenza fa seguito a quella del 25 agosto 2009 (v. Relazione anno 2009, pag. 35), con la quale la Corte, pronunciandosi in merito ai fatti avvenuti durante il Vertice dei Capi di Stato e di Governo del G8 del luglio 2001, in cui aveva perso la vita il giovane Carlo Giuliani, non aveva constatato una violazione dell'articolo 2 sotto il profilo dell'aver cagionato la morte del Giuliani, ma aveva accertato, invece, la violazione dell'articolo 2, sotto il profilo dell'adeguatezza dell'adempimento degli obblighi procedurali scaturenti dal dovere di tutelare la vita. Essa aveva infatti ritenuto non sufficiente la ricerca della verità svolta nell'inchiesta penale che ne era seguita.

La sezione allargata della Grande Camera ha confermato, sotto il profilo sostanziale, la non violazione dell'articolo 2, nonché degli articoli 13 e 38 e il non luogo a procedere sull'articolo 3 della Convenzione e, a differenza di quanto precedentemente stabilito, ha ritenuto che l'Italia non ha violato l'aspetto procedurale dell'articolo 2 della Convenzione, nello svolgimento dell'inchiesta successiva alla morte del giovane.

Per una più ampia trattazione v. *infra* capitolo IV, paragrafo 2.2.